Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 2 novembre | Numero 258

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1493 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 maggio 1920, n. 752;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 2 del Regio decreto 1920, n. 752, è modificato come segue:

La Commissione esaminatrice è composta:

a) per il concorso a capo ragioniere nelle Intendenze di finanza, di:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

due direttori capi divisione amministrativi, un direttore capo divisione di ragioneria o ispettore superiore di ragioneria, id.;

un ispettore superiore di ragioneria nelle Intendenze di finanza, membri.

b) per il concorso a delegato del tesoro, di:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

due direttori capi divisione amministrativi, membri;

un direttore capo divisione di ragioneria o ispettore superiore di ragioneria;

un direttore provinciale del tesoro.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1908, n. 605;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le vertenze cavalleresche tra militari del R. esercito sorte e non definite durante la guerra saranno sottoposte a uno speciale giury d'onore, formato nel modo stabilito dagli articoli seguenti, anche se già un giury d'onore costituito a senso del Nostro decreto 4 ottobre 1908, n. 605 abbia emesso dichiarazione di non intervenire.

Art. 2.

Il giury d'onore sarà costituito presso ogni Comando di corpo d'armata territoriale e sarà composto, per le vertenze in cui una o ambedue le parti siano ufficiali generali o superiori, da tre ufficiali generali più anziani delle parti designati dal comandante di ... dei quali il più elevato in grado o il più

anziano funzionerà da presidente, per le vertenze tra ufficiali inferiori, da un ufficiale generale, quale presidente, e due ufficiali superiori, per le vertenze tra altri militari, da un ufficiale superiore presidente e da due ufficiali inferiori. Un medesimo giury sarà di massima incaricato di risolvere tutte le vertenze per le quali per ragioni di territorio e di composizione sia competente.

Art. 3.

Il giury d'onore speciale avrà competenza a pronunziare sulle vertenze in cui ambedue le parti o la parte più elevata in grado e a parità di grado, la più anziana dipende dal Comando del corpo d'armata presso il quale detto giury è istituito o risieda nel territorio di tale Comando.

Art. 4.

Gli ufficiali, anche se già in congedo, hanno l'obbligo di segnalare al Comando del corpo d'armata, le vertenze cavalleresche in cui siano ancora implicati anche come rappresentanti, fornendo ogni possibile indicazione sull'anteriore svolgimento delle vertenze stesse e sulle autorità presso cui si possono trovare i documenti relativi.

In caso di accertata mancanza di questi documenti, la procedura sarà rinnovata per parte che il giury riterrà necessaria ad illuminare la sostanza della questione.

Le autorità che già siano in possesso di atti e documenti relativi alle vertenze che sono oggetto del presente decreto (relazioni dei rappresentanti, verbali, ecc.), provvederanno per parte loro a dare corso all'ulteriore svolgimento della procedura, trasmettendo i documenti stessi al corpo d'armata competente.

Art. 5.

Il giury d'onore speciale pronuncierà inappellabilmente nei modi stabiliti dall'art. 6 del citato decreto 4 ottobre 1908. Esso dovrà tener presente le speciali circostanze in cui sorsero durante la guerra molte vertenze cavalleresche tra militari e l'opportunità morale e disciplinare di affermare che la coscienza dei sacrifizi compiuti insieme per il raggiungimento della vittoria deve ritenersi sufficiente motivo per le parti a cancellare il ricordo di ogni attrito e contrasto personale, e a sinceramente conciliarsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 30 settembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 37,300 occorrenti al Ministero per la giustizia e gli affari di culto.

SIRE!

La necessità di provvedere alla corresponsione degli assegni agli addetti ai Gabinetti, giusta il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166, nonchè di corrispondere speciali compensi per studi speciali e riservati di legislazione a due funzionari [illegible] S. E. il guardasigilli e compensi di lavoro straordinario al personale del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, ha indotto il Consiglio dei ministri di valersi della facoltà consentitagli dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, autorizzando la prelevazione della somma di lire 37,300, all'uopo occorrente, dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Lo schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza a dare effetto all'indicato prelevamento.

Il numero 1499 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4.206.720, rimane disponibile la somma di L. 5.793.280;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire trentasettemila trecento (L. 37.300) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 4. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	16,000 —
Cap. n. 7. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi ecc.	6,000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	15,300 —
	37,300 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a* S. M. il Re, *in udienza del 30 settembre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 750.000 occorrenti ai Ministeri del tesoro, delle finanze e degli affari esteri.

SIRE!

Per urgenti bisogni manifestatisi nelle Amministrazioni del tesoro, delle finanze e degli affari esteri, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare le occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Delle occorrenze di cui si tratta e dei motivi che le hanno originate è qui dato in appresso un sommario cenno:

Ministero del tesoro. — L. 605 000 per corrispondere le nuove indennità di cui al R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166, agli addetti agli uffici della presidenza del Consiglio; per urgenti lavori ai locali adibiti a sede del Segretariato della assistenza militare e le pensioni di guerra e per compensi ad impiegati ed al personale di basso servizio per prestazioni straordinarie.

Ministero delle finanze. — L. 135.000 per assegni agli addetti ai Gabinetti giusta la nuova misura di cui all'indicato R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166, e per la riproduzione delle mappe catastali.

Ministero degli affari esteri. — L. 10.500 per aumento degli assegni agli addetti ai Gabinetti per effetto del ripetuto Reale decreto n. 1166.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, intende di dare effetto al provvedimento.

Il numero 1500 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 46.614.020, rimane disponibile la somma di L. 5.385.980.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di lire settecentocinquantamilacinquecento (L. 750 500) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero del tesoro:

Cap. n. 57. Assegni ed indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri. . . . . 15,000 —

Cap. n. 84. Spese di manutenzione di locali (Assistenza militare). . . . . 60,000 —

Cap. n. 98. Retribuzioni e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio . . .

Ministero delle finanze:

Cap. n. 16. Assegni di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . 15,000 —

Cap. n. 32. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno, ecc., per la riproduzione zincografica delle mappe, ecc. . . . . 120,000 —

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 15. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . . . 105,500 —

750,500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1505, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nelle provincie di Sondrio, Verona, Padova, Mantova, Brescia, Vicenza, Venezia, Udine e Treviso, mantenendo nei territori delle medesime il divieto di trasporto di salme di militari;

Sentito il parere con cui la Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra, tenute presenti le gravi difficoltà d'indole igienica e tecnica che si oppongono alla restituzione delle salme, opina che, pur aderendosi in via di massima al desiderio delle famiglie di riavere le salme con le modalità e condizioni che verranno stabilite a suo tempo dal legislatore, debba per ora mantenersi l'attuale divieto di trasporti, limitandolo peraltro ai territori che costituirono la zona di operazioni e alle salme dei militari morti entro sei mesi dalla data dell'armistizio;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di trasporto di salme militari è revocato nelle provincie di Sondrio, Verona, Padova, Mantova, Brescia (ad eccezione del territorio dei comuni di Ponte di Legno, Mu, Sonico, Saviore e Cevo), Vicenza (ad eccezione del territorio a nord e ad est della linea di demarcazione costituita dai confini amministrativi settentrionali e orientali dei seguenti comuni:

Crespadoro, Valdagno, Novale, Monte di Malo, Malo, Isola Vicentina, Caldogno, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Bressanvido) e Venezia (ad eccezione del territorio ad est della linea di demarcazione costituita dal confine amministrativo orientale dei comuni di Favaro Veneto e Murano).

Il divieto stesso è mantenuto nelle provincie di Belluno, Udine e Treviso, nonchè in tutto il territorio situato al di là dell'antico confine del Regno, ed è mantenuto del pari per le salme dei militari morti in guerra sulle fronti estere e nelle colonie.

Art. 2.

Le precedenti disposizioni non sono applicabili per il trasporto delle salme dei militari morti dopo il 4 maggio 1919.

Roma, 4 giugno 1920.

Il ministro dell'interno
NITTI.

Il ministro della guerra

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Vista la propria ordinanza del 3 febbraio 1920, n. 5729;
Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;

Decreta:

La Procura di finanza (Avvocatura erariale) istituita a Trento con ordinanza di questo Commissariato generale civile del 3 febbraio 1920, n. 5729 inizierà il suo funzionamento il giorno 6 ottobre p. v.

Trento, 1° ottobre 1920.

Il commissario generale civile
CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti
e degli Istituti di previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 7 e 8 ottobre 1920.

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° gennaio 1921).

TITOLI DA UNA CARTELLA.

114	4548	9846	14421	20164	23916	28446	34014
528	4569	9884	14630	20226	24110	28509	34070
556	4635	9987	14930	20243	24117	28528	34151
566	4646	10015	15103	20271	24130	28579	34300
808	4734	10072	15395	20367	24156	28834	34410
817	5107	10121	15537	20372	24176	29036	34421
919	5197	10449	15895	20580	24179	29049	34436
1329	5363	10490	16063	20582	24184	29131	34488
1554	5519	10607	16075	20593	24268	29570	34497
1560	5718	10657	16182	20838	24427	29615	34732
1614	5938	10658	16471	20939	24556	29783	34779
1620	5957	10763	16614	20978	24590	30026	34801
1815	6137	10916	16685	20980	24818	30030	34823
2077	6603	10949	16736	21134	24864	30139	34960
2106	6682	10996	16829	21208	25154	30185	35078
2177	6725	11172	17091	21229	25317	30275	35127
2196	6911	11240	17130	21244	25589	30328	35191
2217	6912	11242	17138	21247	25612	30385	35233
2368	7074	11453	17168	21563	25613	30472	35300
2475	7179	11608	17293	21567	25719	30477	35438
2508	7188	11709	17429	21728	25753	30493	35494
2642	7200	11859	17445	21763	26274	30669	35605
2750	7201	11861	17446	21822	26363	30697	35703
2771	7395	12007	17500	21859	26410	30[illegible]45	35796
2871	7471	12175	17579	22041	26828	30907	35882
2955	7575	12188	17583	22051	26879	31119	35958
2958	7719	12373	17668	22067	26942	31337	36159
2961	7751	12389	17706	22201	27040	31505	36188
2982	7773	12455	17722	22379	27057	31548	36218
3001	8083	12514	17746	22458	27077	31567	36288
3011	8213	12544	17918	22510	27296	31729	36330
3141	8252	12647	18139	22575	27388	31787	36399
3225	8376	12759	18308	22582	27418	32064	36568
3568	8379	12948	18658	22656	27497	32116	36571
3652	8676	13047	18671	22688	27588	32200	36576
3668	8897	13074	18786	22905	27641	32283	36748
3700	8991	13138	18791	22935	27703	32473	36752
3711	9037	13469	18847	22997	27743	32599	36919
3925	9158	13494	19202	23023	27982	32879	36929
3951	9273	13499	19611	23093	27998	33384	36983
4093	9385	13569	19620	23213	28013	33435	—
4114	9412	13603	19722	23542	28051	33567	—
4150	9517	13676	19745	23648	28066	33631	—
4209	9531	13779	19853	23667	28110	33752	—
4364	9576	13795	20022	23733	28168	33793	—
4436	9726	13898	20095	23778	28330	33808	—
4500	9727	14223	20118	23905	28353	33970	—

TITOLI DA CINQUE CARTELLE.

70	1234	2361	3756	4836	6004	6721	7261
94	1335	2736	3835	5292	6032	6805	7432
361	1349	3046	3837	5300	6077	6854	7473
501	1601	3126	4124	5475	6083	6985	7576
527	1621	3130	4418	5504	6151	7043	7589
576	1673	3161	4480	5510	6227	7086	7618
683	1913	3290	4651	5538	6284	7114	7684
733	1943	3418	4677	5625	6535	7142	7715
809	2107	3521	4752	5700	6608	7168	—
1129	2652	3699	4764	5800	6706	7193	—

TITOLI DA DIECI CARTELLE.

41	518	1041	1223	1394	1729	2232	2722
66	551	1059	1231	1408	1864	2543	2762
146	761	1064	1238	1613	1932	2571	3091
183	963	1131	1283	1727	1940	2704	3182
438	979						

Quantità dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati nelle precedenti estrazioni, bruciati perchè rimborsati da questa Direzione Generale.

Titoli unitari	N. 191
» quintupli	» 31
» decupli	» 15
Totale	N. 237

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Roma, 8 ottobre 1920.

Per il Direttore Generale: BERTOLOTTI.
Il Direttore Capo della Ragioneria: LOVECCHIO.
V. *Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*: BARONI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 30 ottobre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 07	Berlino	35 74
Londra	93 24	Vienna	—
Svizzera	422 76	Praga	—
Spagna	374 —	New York	—

Oro 369 68

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	66 20	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	68.06	—